



PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE FEMMINILE

Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 73 del 5 dicembre 2017 e modificato con deliberazioni n. 3 del 16 gennaio 2018, n. 13 del 17 aprile 2018 e n. 28 del 17 maggio 2018

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dello Statuto, la Consulta provinciale Femminile, di seguito denominata "Consulta".
2. La Consulta è un organo consultivo e propositivo permanente della Provincia.
3. Essa promuove tutte le iniziative e le attività tese a realizzare la piena parità per i cittadini, uomini e donne, sancita dalla Costituzione e promuove la rimozione degli ostacoli di diritto e di fatto che impediscono il pieno sviluppo della personalità delle donne e la loro effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale.

Articolo 2

Compiti

1. La Consulta ha il compito di elaborare e formulare proposte in ordine a:
 - a) promozione e svolgimento di indagini e di ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile nel territorio provinciale;
 - b) raccolta e diffusione dei risultati delle indagini e delle ricerche di cui al punto precedente e di ogni altra documentazione prodotta in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri e convegni, seminari e pubblicazioni;
 - c) conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nell'ambito delle competenze della Provincia.
2. La Consulta può chiedere al Presidente della Provincia di essere sentita su problemi dell'Ente che reputa di particolare rilevanza economica, sociale e culturale.
3. La Consulta formula osservazioni ed esprime pareri sugli atti amministrativi degli organi della Provincia che facciano riferimento alle finalità di cui all'articolo 1.
4. La Consulta, inoltre, presenta annualmente al Presidente della Provincia una relazione sulle problematiche legate alla condizione femminile, emerse nel corso della sua attività.

Articolo 3

Albo provinciale delle Associazioni e dei Movimenti delle Donne

1. E' istituito l'Albo Provinciale delle Associazioni e dei Movimenti delle Donne.
2. Le associazioni femminili senza scopo di lucro, comprese le Sezioni femminili delle altre associazioni senza scopo di lucro, che operano effettivamente e continuativamente nel territorio provinciale, per essere ammesse nell'Albo Provinciale devono avere, tra gli scopi, quello della promozione e dell'emancipazione della donna ed operare, comunque, con le finalità democratiche sancite dalla Costituzione e non circoscritte ad interessi di categorie professionali.
3. Le associazioni femminili presenti nell'Albo Provinciale concorrono alla designazione dei componenti della Consulta.

Articolo 4

Ammissione di ulteriori associazioni nell'Albo provinciale delle Associazioni e dei Movimenti delle Donne

1. L'ammissione di associazioni femminili nell'Albo Provinciale delle Associazioni e dei Movimenti delle Donne, successivamente alla istituzione di cui all'articolo precedente, è decisa dal Presidente della Provincia sentita la Consulta.

Articolo 5

Rappresentanza delle Organizzazioni sindacali

1. La componente riservata alle Organizzazioni sindacali, in seno alla Consulta Femminile, è costituita da una rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali nazionali, maggiormente rappresentative a livello provinciale, individuate dal Presidente della Provincia.
2. Le altre Organizzazioni sindacali possono, tramite i loro Coordinamenti femminili, chiedere al Presidente della Provincia di poter designare una loro rappresentante in seno alla Consulta.
3. I Coordinamenti femminili delle suddette Organizzazioni sindacali, per poter chiedere la designazione di cui al comma precedente, devono avere, tra gli scopi, quello della promozione e dell'emancipazione della donna ed operare, comunque, con le finalità democratiche sancite dalla Costituzione, non circoscritte ad interessi di categorie professionali ed operare sul territorio da almeno due anni.
4. Il Presidente della Provincia, sentita la Consulta, valuta l'ammissibilità delle richieste.

Articolo 6

Nomina e composizione

1. La Consulta è nominata dal Presidente della Provincia ed è così composta:
 - a) da quattro componenti individuati dal Consiglio provinciale, anche al di fuori del medesimo Consiglio, di cui due espressione della maggioranza e due espressione della minoranza;
 - b) da una componente individuata dal Presidente della Provincia;
 - c) dalle rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali così come previsto dal precedente articolo 5;
 - d) da una rappresentante per ciascuna Associazione presente nell'Albo Provinciale delle Associazioni e dei Movimenti delle Donne;
2. E' componente di diritto della Consulta il Consigliere provinciale delegato in materia di pari opportunità.
3. Le supplenti, nominate contestualmente alle rappresentanti effettive, possono partecipare alle riunioni anche in presenza delle titolari. In tale caso, ai fini delle disposizioni di cui al successivo articolo 7, l'intervento della supplente è registrato a verbale, ma la presenza è unica e il voto è quello espresso dalla rappresentante effettiva.
4. Le Consultrici devono essere in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di Consigliere provinciale, previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Consulta, determina la decadenza dall'incarico della Consultrice. La Presidente della Consulta, sentito il Presidente della Provincia, comunica la decadenza all'interessata con lettera raccomandata e ne chiede la sostituzione al Consiglio provinciale o all'Organizzazione sindacale o all'Associazione dalla stessa rappresentata.
6. La Consulta resta in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia che l'ha nominata ed esercita le funzioni fino all'insediamento della nuova Consulta. Il Presidente della Provincia promuove le procedure per il rinnovo entro novanta giorni dal suo insediamento.
7. La funzione di consultrice viene esercitata gratuitamente.

Articolo 7

Sede - Funzionamento - Strutture

1. La Consulta ha sede presso la Provincia e si riunisce di norma nella sala mostre del Palazzo della Provincia.
2. La Consulta, entro un mese dalla nomina, approva, a maggioranza dei componenti, un regolamento per il proprio funzionamento; eventuali successive modifiche sono adottate con la medesima maggioranza.
3. La Consulta presenta al Presidente della Provincia entro il mese di maggio di ciascun anno una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.
4. La Consulta svolge la propria attività senza oneri a carico del bilancio della Provincia.
5. Le sedute della Consulta sono valide quando è presente almeno un terzo delle Consultrici, arrotondato all'unità superiore.
6. La Consulta può validamente deliberare se è presente la maggioranza delle componenti. In seconda convocazione, la Consulta delibera con la presenza di almeno un terzo delle componenti.
7. Gli atti della Consulta sono approvati quando il numero dei voti favorevoli supera il numero dei voti contrari. Le astenute concorrono a determinare il numero delle presenti ma non il numero delle votanti. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e, su richiesta della proponente, può essere iscritta all'ordine del giorno per l'approvazione in una seduta successiva.
8. La Consulta esprime i pareri di cui all'articolo 2, comma 3, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'atto amministrativo. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.
9. La Provincia mette a disposizione le dotazioni strumentali necessarie per il funzionamento della Consulta.
10. L'incarico di segretaria della Consulta viene svolto da una consultrice designata dalla Presidente della Consulta medesima.

Articolo 8

Presidenza

1. La prima seduta della Consulta è convocata dal Presidente della Provincia e presieduta dallo stesso o da un suo delegato. Nel corso della seduta viene eletta una Presidente a maggioranza delle componenti e due Vicepresidenti individuate nelle due consultrici che hanno ottenuto più voti.
2. La Presidente:
 - a) convoca e presiede le riunioni della Consulta;
 - b) predispose l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame della Consulta;
 - c) promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Consulta.
3. La Consulta può adottare formale provvedimento atto a garantire la rotazione, per pari periodi di tempo, dell'incarico di Presidente.